


COSTITUZIONE E UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO

Procedura di contrattazione integrativa

Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa previste all'art. 7 comma 4 CCNL 16.11.2022



Lettera a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, possono essere negoziati con cadenza annuale.

Art. 8 comma 4 «Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo»



La determina di costituzione del Fondo

COSTITUZIONE DEL FONDO CON DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO UNILATERALE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DATORIALE NON SOGGETTO A NESSUNA FORMA DI RELAZIONE SINDACALE

Clausola da inserire in CCI – Linee guida operative CISL FP

«Gli effetti del presente CCI decorreranno dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa indicazione, e sino al (indicare durata triennale)

Le parti convengono che i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, saranno negoziati con cadenza annuale attraverso apposito accordo economico sottoscritto tra le parti.

*La costituzione del fondo, anche provvisoria, propedeutica all'avvio del negoziato compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione **deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno ed è oggetto di tempestiva informazione alle OO.SS. affinché si avvii, entro tale data, la sessione negoziale finalizzata alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili***

*L'ente, in ossequio ai principi generali di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, su richiesta della delegazione trattante di parte sindacale procederà ad illustrare le modalità di quantificazione delle risorse con particolare riferimento alle nuove voci di incremento di parte stabile previste dall'articolo 79 comma 1 lettere b) d) e comma 1 bis del CCNL 16.11.2022 che non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017»**

**(N.B. Tali modalità dovranno comunque essere illustrate in modo analitico e dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria, che sarà allegata, insieme alla relazione illustrativa, al testo della ipotesi di accordo per l'acquisizione dei prescritti pareri da parte dell'organo competente come previsto dall'art. 8 comma 7 del ccnl 16.11.2022)*

Principi generali

CCNL
Funzioni
Locali
2019-2021

❖ Il fondo resta composto di due parti:

| PARTE STABILE | PARTE VARIABILE |
|--|---|
| <p><i>La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse</i> (Art. 79, commi 1 e 1 bis ccnl 2019-2021)</p> | <p><i>Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno</i> (Art. 79 commi 2 e 3 ccnl 2019-2021)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obbligatoria ➤ Voci fisse e continuative (PEO – «attribuzione differenziali stipendiali») ➤ Le risorse se legittimamente inserite si consolidano | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Discrezionale (delibera organo di indirizzo politico) ➤ Voci accessorie ed eventuali ➤ Le risorse vengono annualmente inserite una tantum |

Principi generali: il tetto al salario accessorio

Art. 79 comma 6 CCNL

«La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017

Art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017

«.. a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...»

N.B. IL TETTO E' COMPLESSIVO!



L'adeguamento del tetto

Art. 33 comma 2 dl 34/2019

La costituzione del Fondo risorse decentrate prevede non solo la verifica del rispetto del limite (ed eventuali decurtazioni qualora venisse superato il tetto del salario accessorio rispetto all'anno 2016) ma anche l'eventuale adeguamento previsto dall' art. 33 comma 2 Dl. 34/2019 (applicabile a Comuni, Regioni e Province)

L'adeguamento del limite alla luce delle nuove regole assunzionali

Art. 33, comma 2 DL 34/2019

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'**invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018**, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, **prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.**

 NOVITÀ

L'adeguamento del tetto

L'adeguamento del limite alla luce delle nuove regole assunzionali

Parere RGS del 01/09/2020 (Prot. 179877)

Calcolo del “valore medio pro-capite” riferito all’anno 2018, ovvero il valore da determinare in prima istanza e sul quale si impernia il possibile incremento



Fondo per la contrattazione integrativa + Stanziamento PO

$$\frac{\text{Fondo per la contrattazione integrativa + Stanziamento PO}}{\text{Personale in servizio al 31.12.2018}} = \text{Valore medio Pro capite}$$

- Fondo 2018 al netto delle poste variabili non soggette al limite
- Il personale in servizio comprende i tempi determinati, il personale p/time, il personale comandato presso l’ente che accede al fondo

Se le unità a tempo indeterminato in servizio nell’anno di riferimento risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018 il limite viene adeguato in aumento moltiplicando il valore medio pro-capite dell’accessorio per il numero delle unità di personale aggiuntive

In caso di riduzione delle unità il limite viene adeguato in diminuzione **senza MAI scendere sotto il tetto del 2016**

La gestione del tetto tra Fondo e budget incarichi di Eq

Art. 17 comma 6 CCNL 2019 - 2021

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Eq sono corrisposte a carico del bilancio degli enti

Confronto (art. 5)

- criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Eq
- criteri per la graduazione delle posizioni ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione
- **verifica ipotesi implementazione del Fondo** in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato

Contrattazione integrativa (art. 7)

- i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
- **incremento delle risorse per retribuzione di posizione e di risultato se implica una riduzione del Fondo (ai fini del rispetto del tetto previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017)**

I nuovi articoli di riferimento su costituzione e utilizzo del Fondo decentrato

Costituzione Fondo decentrato Art. 79 ccnl 2019-2021

*.. comma 7 «Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. **Dal 1° gennaio di tale anno** devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo»*

Utilizzo Fondo decentrato Art. 80 ccnl 2019-2021

*... comma 4 «Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. **Dal 1° gennaio di tale anno** devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo».*

PARTE STABILE

Le voci di costituzione

(Art. 79 comma 1 e 1 bis ccnl 2019-2021)

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
 - b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;
 - c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
- 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3.

ELENCO TASSATIVO



PARTE STABILE

Le voci di costituzione

(Art. 79 comma 1 ccnl 2019-2021)

LETTERA A)

risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

VOCI CHE CONSERVANO IDENTICI IMPORTI RISPETTO AL FONDO 2018

Art. 67 comma 1 - Unico importo consolidato previsto dal ccnl 21 maggio 2018

Art 67 comma 2 lettere a) b) ccnl 21 maggio 2018

- A) importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- B) importo differenziali PEO

FOCUS RIA

LETTERA A)

VOCI DI IMPORTO VARIABILE RISPETTO AL FONDO 2022

art. 67 comma 2 lettera c) ccnl 21 maggio 2018

«importo RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio»

Esempio di imputazione sul fondo:
Ipotesi cessazione dipendente al 31.10.2022

Anche il ccnl 2019-2021 prevede che:

- Nel fondo 2022 non inserisco nulla
- Nel fondo 2023 nelle risorse di parte stabile confluisce un importo pari all'ammontare annuo della RIA, comprensivo della tredicesima mensilità, del lavoratore cessato nell'anno precedente; nelle risorse di parte variabile confluisce, invece, un importo, una tantum, pari alle quote di RIA dei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente nell'anno precedente computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (es. la quota spettante per i 2 mesi residui)

Voce soggetta al limite ex art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017

Le voci della parte stabile

Art. 79 comma 1 LETTERA A)

VOCI DI IMPORTO DIVERSO RISPETTO AL FONDO 2022

Importi ex art. 67 comma 2 lettere e) g)

- E) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, nella stessa annualità, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza;
-G) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziata. *N.B. L'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 stabilisce le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva. La riduzione PERMANENTE del Fondo straordinario è una scelta gestionale che presuppone un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse. Deve essere attentamente valutata dall'ente in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all'ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte a particolari esigenze che si dovessero presentare*

Le voci della parte stabile (Art. 79 comma 1 ccnl 2019-2021)



Lettera b)

un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (fin dal 1° gennaio 2021)

N.B. Parere Aran CFL45 (Personale a t.i /t.d. senza riproporzionamento per il p/time)

Focus incremento parte stabile Art. 79 comma 5

«5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (84,50 euro) e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita».

IPOTESI 1

Nel fondo 2023 imputare gli incrementi annuali relativi agli 84,50 euro per tre volte (importi di competenza 2021 e 2022 come risorse una tantum imputate alla parte variabile del fondo e importo di competenza del 2023, a regime, in parte stabile

IPOTESI 2

L'ente che al 16.11.2022 non aveva sottoscritto il contratto integrativo

- Inserire sul fondo 2022 84,50 euro per due volte, in parte variabile una tantum gli importi di competenza del 2021 e a regime, in parte stabile, l'importo di competenza del 2022

Le voci della parte stabile (Art. 79 comma 1 ccnl 2019-2021)

Lettera d)

c.d. Differenziali PEO

«un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data»



FOCUS DIFFERENZIALE PEO

Alla data di entrata in vigore del nuovo ccnl avremo dei tabellari maggiorati per tutte le ex posizioni economiche di ciascuna categoria. Conseguentemente sarà più alto il costo a carico del fondo decentrato per le PEO. Per neutralizzare il costo degli incrementi contrattuali va inserito in parte stabile il differenziale per ciascuna PEO tra il ccnl del 21 maggio 2018 e il ccnl 2019/2021 per i dipendenti in servizio alla data del 1 gennaio 2021

Orientamento Aran CFL 174: L'incremento andrà imputato - a regime - sulle risorse stabili del Fondo 2023 con riferimento alle unità di personale al 1 gennaio 2021 senza tener conto della percentuale di part-time, includendo anche il personale in aspettativa o congedo non retribuito o parzialmente retribuito nonché il personale comandato presso altri enti (con esclusione, invece, del personale in comando presso l'ente).

Es. dipendente cat. C5

- Differenziale PEO ccnl 21.5.2018 da Tabella C (22.903, 20-20.344, 07/12 * 13) = 2.772, 39
- Differenziale PEO ccnl 2019/2021 da Tabella F retribuzione dal 1.1.2021 (23.808 – 21.146,87/12*13) = 2.882, 89
- Differenziale per ciascun lavoratore C5 in servizio alla data dell'entrata in vigore del ccnl 2019/2021
 $2.882,89 - 2.772,39 = 110,50$

FOCUS DIFFERENZIALE PEO

| Posizione economica ⁽¹⁾ | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]-[3] | [5]=[4]x13 | [6]=[5]x[1] |
|------------------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | Unità di personale al 1/1/2021 ⁽²⁾ | Incremento a regime previsto per la posizione economica ⁽³⁾ | Incremento a regime previsto per la posizione economica iniziale ⁽³⁾ | Differenza mese | Differenza anno | Somme che incrementano il Fondo |
| D7* | 0 | 104,28 | 83,80 | 20,48 | 266,24 | 0,00 |
| D7 | 1 | 104,28 | 72,80 | 31,48 | 409,24 | 409,24 |
| D6* | 2 | 97,50 | 83,80 | 13,70 | 178,10 | 356,20 |
| D6 | 18 | 97,50 | 72,80 | 24,70 | 321,10 | 5.779,80 |
| D5* | 1 | 91,20 | 83,80 | 7,40 | 96,20 | 96,20 |
| D5 | 16 | 91,20 | 72,80 | 18,40 | 239,20 | 3.827,20 |
| D4* | 2 | 87,30 | 83,80 | 3,50 | 45,50 | 91,00 |
| D4 | 15 | 87,30 | 72,80 | 14,50 | 188,50 | 2.827,50 |
| D3* | 3 | 83,80 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D3 | 18 | 83,80 | 72,80 | 11,00 | 143,00 | 2.574,00 |
| D2 | 18 | 76,40 | 72,80 | 3,60 | 46,80 | 842,40 |
| D1 | 20 | 72,80 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C6 | 2 | 92,65 | 66,90 | 25,75 | 334,75 | 669,50 |
| C5 | 62 | 75,40 | 66,90 | 8,50 | 110,50 | 6.851,00 |
| C4 | 27 | 72,70 | 66,90 | 5,80 | 75,40 | 2.035,80 |
| C3 | 26 | 70,50 | 66,90 | 3,60 | 46,80 | 1.216,80 |
| C2 | 31 | 68,50 | 66,90 | 1,60 | 20,80 | 644,80 |
| C1 | 47 | 66,90 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B8* | 0 | 89,51 | 62,70 | 26,81 | 348,53 | 0,00 |
| B8 | 1 | 89,51 | 59,30 | 30,21 | 392,73 | 392,73 |
| B7* | 2 | 68,40 | 62,70 | 5,70 | 74,10 | 148,20 |
| B7 | 20 | 68,40 | 59,30 | 9,10 | 118,30 | 2.366,00 |
| B6* | 2 | 65,90 | 62,70 | 3,20 | 41,60 | 83,20 |
| B6 | 13 | 65,90 | 59,30 | 6,60 | 85,80 | 1.115,40 |
| B5* | 1 | 64,70 | 62,70 | 2,00 | 26,00 | 26,00 |
| B5 | 15 | 64,70 | 59,30 | 5,40 | 70,20 | 1.053,00 |
| B4* | 2 | 63,70 | 62,70 | 1,00 | 13,00 | 26,00 |
| B4 | 15 | 63,70 | 59,30 | 4,40 | 57,20 | 858,00 |
| B3* | 4 | 62,70 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Le voci della parte stabile (Art. 79 comma 1 bis ccnl 2019-2021)

DIFFERENZIALE DI COSTO B1 - B3 e D1 - D3

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1 aprile 2023) nella parte stabile confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 - D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.



FOCUS DIFFERENZIALE COSTO B1 – B3

DECORRENZA – Dal 1° aprile 2023

CALCOLO – da tabella F ccnl 2019-2021

B3 20.072, 88/12 * 13 = 21.745, 62

B1 19.034, 51/12 * 13 = 20.620, 72

21. 745,62 – 20.620,72 = 1.124, 90

Inserisco in parte stabile 1124,90 euro * n. dipendenti con accesso in B3 alla data del 1 aprile 2023



NOTA BENE!

Parere Aran – Trattandosi di un incremento di risorse stabili del fondo non sono previsti meccanismi di decurtazione nel caso in cui successivamente alla data del 1° aprile 2023 il numero delle unità in questione si riduca.

La gestione del limite sulle voci di parte stabile

Art. 79 comma 6

La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 *con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettera b) d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3*, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizioni di legge.



Le voci della parte variabile (Art. 79 comma 2 ccnl 2019-2021)

Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
Lettera a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21. 05.2018

ART. 67 COMMA 3 LETTERA A CCNL 2016-2018

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997

risorse afferenti: a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. Ove dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per la effettiva applicazione delle previsioni contenute nell'art. 43 della legge n. 449/1997, l'ente potrà acquisire le relative risorse, **la cui entità va predefinita in un apposito regolamento)**

RISORSE ESCLUSE DAL TETTO – Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione 105/2018/PAR

I compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 NON risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica se trovano copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest'ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (copertura delle ulteriori spese che l'amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell'iniziativa di sponsorizzazione), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa

Le voci della parte variabile (Art. 79 comma 2 ccnl 2019-2021)

ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) CCNL 2016-2018

Risorse derivanti dai piani di razionalizzazione ex art. 16 dl 98/2011

Le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione della produttività.

N.B. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

RISORSE SCLUSE DAL TETTO A DETERMINATE CONDIZIONI – (Deliberazione n.34/SEZAUT/2016/QMIG).

Le economie derivanti dall'attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, **sono escluse dal tetto di spesa qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro**

CIRCOLARE DIP FUNZIONE PUBBLICA 2/2022 - Alla luce dell'attuale crisi energetica internazionale, si invitano tutte le pubbliche amministrazioni a valutare l'opportuno inserimento di specifici obiettivi legati all'efficientamento energetico all'interno della Sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione" del PIAO ricordando la possibilità di utilizzare una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa ex art. 16 dl 98/2011 per finanziare la contrattazione integrativa.

c) art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21. 05.2018 - risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge

**COMPENSI PER AVVOCATURA INTERNA
(ART. 9 DL 90/2014 – ART. 27 CCNL 14.9.2000)**

Art. 9 comma 3 dl 90/2014 - in caso di vittoria della parte pubblica, con condanna alle spese della controparte e recupero effettivo di queste ultime, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva

Art. 9 comma 6 dl 90/2014 - In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, che non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

In entrambe le ipotesi i compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo

RISORSE ESCLUSE DAL TETTO EX ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017

Deliberazione 76/2021 Corte dei conti Liguria «le risorse destinate a remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna erano da ritenersi escluse dall'ambito applicativo del limite complessivo al trattamento accessorio del personale, posto dalla norma in parola. Ciò in quanto si tratta di risorse “destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti»

COMPENSI ISTAT (art. 70 ter ccnl 21.5.2018)

1. Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
2. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c).

RISORSE ESCLUSE DAL TETTO EX ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017

(Circolare Rgs n. prot. 257831 del 18.12.2018)

INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE - Art. 45 del d. lgs. 36/2023 che, a decorrere dal 1° luglio 2023, sostituirà l'art. 113 del d.lgs. 50/2016

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

L'80 per cento delle risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori.

I criteri del relativo riparto sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice (1° aprile 2023) **(N.B. viene meno il rinvio alla contrattazione integrativa, quindi i criteri di ripartizione delle risorse finalizzate agli incentivi tecnici non saranno più oggetto di negoziazione)**

Gli importi complessivamente maturati nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto tale limite è aumentato del 15 per cento.

RISORSE ESCLUSE DAL TETTO A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2018**(Art. 1 comma 526 legge 205/2017)**

Le voci della parte variabile

Compensi IMU / TARI

i comuni ... possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI,.., nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa ...

ESCLUSI (art. 1, comma 1091, legge 145/2018)

Risorse fondi comunitari

Sezione delle Autonomie, deliberazione 20/2017, I compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale addetto alla gestione ed al controllo dei fondi comunitari, non sono assoggettabili al tetto a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza.

Le voci della parte variabile (Art. 79 comma 2 ccnl 2019-2021)

❖ art. 67, comma 3, lettera d)

gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. Anche in questo caso, come già visto in precedenza per l'incremento della parte stabile, l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.

❖ art. 67, comma 3, lettera e)

risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati. L'art. 54 stabilisce che "gli enti possono verificare (...) se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al Fondo (...) per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori

Le voci della parte variabile (Art. 79 comma 2 ccnl 2019-2021)

Lettera b)

un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa



VOCE INCLUSA NEL LIMITE EX ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017
(Circolare Rgs n. prot. 257831 del 18.12.2018)

Le voci della parte variabile (Art. 79 comma 2 ccnl 2019-2021)

Lettera c)

risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

- in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98 comma 1 lettera c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
- in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016

Rispetto al precedente art. 67 comma 5, lett. B) ccnl 21 maggio 2018 che faceva riferimento al «conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione» la nuova norma introduce una maggiore flessibilità



FOCUS SU NUOVA VOCE DI INCREMENTO PARTE VARIABILE

Art. 79 comma 3

- In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) gli enti possono incrementare **DI ANNO IN ANNO**, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, (BUDGET INCARICHI DI EQ) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.
- Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.
- Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (BUDGET INCARICHI DI EQ)

Parere Aran - l'ente nel procedere al riproporzionamento dell'incremento deve prendere in considerazione il fondo delle risorse decentrate nella sua interezza (parte stabile e parte variabile) senza depurarlo da eventuali compensi per specifiche disposizioni di legge.



Le voci della parte variabile (Art. 79 comma 2 ccnl 2019-2021)

Lettera d)

eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 (risparmi derivanti semplicemente dal mancato utilizzo nell'anno precedente delle ore di lavoro straordinario senza alcun intervento organizzativo preventivo di stabile riduzione di queste).

Parere ARAN CFL 125 «L'incremento variabile del Fondo di un dato anno sarà costituito dall'importo che residua dal budget destinato allo straordinario nell'anno precedente»

N.B. VOCE ESCLUSA DAL LIMITE EX ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017

(Circolare Rgs n. prot. 257831 del 18.12.2018)



Incremento della parte variabile per progetti PNRR

Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 cd “Decreto PNRR ter»

L’art. 8 commi 3 e 4, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, **per gli anni dal 2023 al 2026, dispone per gli enti locali che rispettano alcuni requisiti di seguito indicati, la possibilità di incrementare, oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.**

Possono procedere a tale incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti previsti all’art. 8 comma 4, ovvero:

a) nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

b) nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell’articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell’ultimo rendiconto approvato, non superiore all’8 per cento;

d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell’anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO (Art. 80)

COMMA 1

Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite, al netto di quelle necessarie a corrispondere i trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo

- PEO in godimento (le posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche)
- Indennità di comparto
- Indennità professionale personale educativo scolastico (art. 31 co. 7 ccnl 14.9.2000 + art. 6 ccnl 5.10.2001 con incremento 200 euro decorrente dal 1 aprile 2023)
- Indennità ex VIII q.f. (D3) non titolare di Po (art. 37 c. 4 ccnl 6.7.1995)

C.D. VOCI INDISPONIBILI – Tutto quello che resta è «contrattabile»

UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO (Art. 80)

COMMA 1

Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente.



Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (risorse di parte stabile) non integralmente utilizzate in anni precedenti

Escluse dal limite ex art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017

(Circolare Rgs n. prot. 257831 del 18.12.2018)

UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO (Art. 80)

COMMA 2

Le risorse rese annualmente disponibili sono destinate ai seguenti utilizzi:

- premi correlati alla performance organizzativa e individuale
- indennità condizioni di lavoro (maggiorazione a 15 euro limite massimo)
- indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000 – maggiorazione pari al 50% della retribuzione base oraria per prestazione resa in giorno di riposo settimanale
- indennità per specifiche responsabilità (maggiorazione a 4.000 euro per personale inquadrato in Area funzionari)

UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO (Art. 80)

COMMA 2

Le risorse rese annualmente disponibili sono destinate ai seguenti utilizzi:

- indennità di funzione (maggiorazione a 4.000 euro per personale di polizia locale in Area Funzionari)
- indennità di servizio esterno (elevazione limite giornaliero a 15 euro)
- compensi previsti da disposizioni di legge
- compensi ai messi notificatori
- indennità di funzione per il personale che svolge funzioni di vigilanza nelle case da gioco

UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO (Art. 80)

☐ differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili

- ❖ Cambiano le modalità di sviluppo economico (progressioni economiche orizzontali) all'interno delle Aree. A partire dal 1° aprile 2023 cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste dal previgente sistema di classificazione (art. 78 comma 5 ccnl)
- ❖ In luogo delle posizioni economiche il ccnl (Tab. A) individua per ciascuna delle nuove 4 aree di inquadramento l'importo annuo lordo per 13 mensilità degli incrementi stabili dello stipendio tabellare e il numero massimo di «differenziali stipendiali» attribuibili a ciascun lavoratore per tutto il periodo di permanenza nell'Area di inquadramento anche a seguito di mobilità ad altro ente o amministrazione.
- ❖ La contrattazione integrativa fissa ogni anno il numero complessivo di differenziali stipendiali attribuibili per ciascuna Area in relazione alle risorse disponibili nel Fondo decentrato

| AREA | Misura annua lorda differenziale stipendiale | Numero massimo di differenziali attribuibili |
|--------------------------------------|--|--|
| FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | 1.600 | 6 |
| ISTRUTTORI | 750 | 5 |
| OPERATORI ESPERTI | 650 | 5 |
| OPERATORI | 550 | 5 |

❖ N.B. DIFFERENZIALI STIPENDIALI MAGGIORATI

| | |
|---|---|
| ❖ Art. 96 - Operatori di polizia locale inquadrati nell'Area Istruttori titolari di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti | 750 + 350 EURO (1.100) EURO |
| ❖ Art. 92 - Personale con profilo educatore, docente, insegnante inquadrato in Area Istruttori (+350 euro) | |
| ❖ Art. 101 - Personale dell'Area Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, al quale, per l'esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale o l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad albi o albi speciali (compreso personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie art. 106) | Area Istruttori - 750 +150 € = 900 € Area Funzionari - 1600 +200 € = 1800€ |

UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO (Art. 80)

- ❑ risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2 ccnl 21 maggio 2018.

Art. 82 - Gli oneri per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle derivanti dai piani di razionalizzazione (art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL 21.05.2018)



UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO (Art. 80)

- risorse destinate ad incentivi economici a favore del personale utilizzato in attività di docenza

Art. 55 , comma 8 - Gli enti possono individuare, all'interno dei propri organici, personale qualificato da impiegare, durante l'orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto al personale



UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO (Art. 80)

- ❑ risorse correlate alla nuova disciplina del lavoro festivo infrasettimanale per il personale turnista

Art. 7 comma 4 lettera ac)

Previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30 comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennità di turno



UTILIZZO DEL FONDO DECENTRATO (Art. 80)

COMMA 3

La contrattazione integrativa destina la parte prevalente delle risorse variabili ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f),

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000 (maggiorazione 50% retribuzione per prestazione resa in giorno di riposo) ;
- e) indennità per specifiche responsabilità
- f) indennità di funzione ed indennità di servizio esterno

con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018

- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge
- f) delle risorse per incentivi di produttività ai messi notificatori (ex art. 54 del CCNL del 14.9.2000)
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle risorse variabili

**CCNL
Funzioni
Locali
2019-2021**



*PER QUALSIASI INFORMAZIONE O RICHIESTA DI
APPROFONDIMENTO POTETE INVIARE UNA MAIL A:
DIPFUNZIONILOCALI@FP.CISL.IT*